



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

**IMPIANTO IDROELETTRICO DI SANTA GIUSTINA NEI COMUNI DI BARDI
E BEDONIA (PR) SUL FIUME LECCA**

Elaborato:

*E.17 – Variante agli strumenti urbanistici comunali –
Relazione tecnica*

Committente

IDROELETTRICA VALLE DEI MULINI srl

Tecnico incaricato



Data: luglio 2021

INDICE

1. PREMESSA	3
2. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE E DI SETTORE	4
2.1 Inquadramento amministrativo	4
3. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DOVUTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO	6
3.1 Comune di Bedonia	6
3.1.1 Piano strutturale Comune (PSC)	6
3.1.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)	13
3.2 Comune di Bardi	14
3.2.1 Piano strutturale Comunale (PSC)	14
3.2.2 Regolamento Urbanistico Comunale (RUE)	21
4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.....	28
4.1 Tavola CT 05/09 di RUE	28
4.2 Tavola CT 07/04 di PSC (vincoli, rispetti e tutele)	30
4.3 Tavola CT 06/04 di PSC (ambiti urbanistici).....	32

1. PREMESSA

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto ad acqua fluente ad alto salto, costituito dai seguenti elementi essenziali:

- opera di presa (da realizzarsi sui resti della briglia esistente);
- canale di derivazione, con annesso dissabbiatore/vasca di carico e locale controllo;
- condotta forzata;
- centrale idroelettrica;
- canale di restituzione;
- piste di accesso alle opere;
- linea elettrica di connessione MT.

In questa porzione di territorio il corso d'acqua (T. Lecca) è contraddistinto dalla presenza un piccolo salto dovuto alla presenza di una briglia/soglia ammalorata trasversale al corso d'acqua.

L'impianto si sviluppa nei terreni appartenenti al comune di Bedonia (opera di presa e prima parte della condotta forzata) e al comune di Bardi (seconda parte condotta forzata, centrale idroelettrica e linea MT).

Per un maggiore dettaglio si rimanda alle tavole di progetto e alla planimetria catastale riportata nel Piano Particellare di Esproprio (documentazione di progetto).

L'intervento sulla traversa prevede il ripristino e l'adeguamento della struttura ammalorata, mediante installazione di una griglia a coanda per la captazione delle acque, la realizzazione di una scala di risalita per i pesci (in dx) la cui regolazione della portata di alimentazione viene gestita tramite apposito setto profilato metallico, un canale di sghiaio comandato manualmente da un pancone di legno, un canale sottogriglia, uno stramazzo di regolazione delle portate derivate, una luce sottobattente per il rilascio del DMV. Si prevede anche il corazzamento dell'alveo al piede della struttura tramite massi intasati in cls.

Il canale di derivazione si sviluppa in sx per pochi metri, lasciando il posto al sistema costituito da dissabbiatore e vasca di carico. Annesso alla struttura, tutta sostanzialmente interrata, si prevede anche la realizzazione di un locale tecnico deputato ad ospitare la centralina elettrica per il funzionamento della strumentazione di misura e di gestione della derivazione e la centralina oleodinamica per l'apertura delle paratoie (paratoia dissabbiatore, valvola condotta).

La condotta forzata si sviluppa per quasi 5 km interrata lungo i versanti vallivi e, per alcuni tratti, al di sotto di strade esistenti. Sono previsti tre attraversamenti dell'alveo.

La centrale idroelettrica sarà costituita da un edificio su unico piano che ospiterà il gruppo di produzione. I locali tecnici, i trasformatori e la cabina elettrica saranno raggiungibili direttamente al piano campagna. L'accesso alla struttura sarà assicurato da apposita pista sterrata di nuova realizzazione, il cui tracciato andrà in parte a ripercorrere un tratturo esistente.

Per tutti i dettagli progettuali del caso si rimanda alla specifica documentazione di progetto.

La posizione delle opere da un punto di vista catastale è visualizzata in apposito elaborato E.10 – Piano Particellare di Esproprio.

2. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE E DI SETTORE

2.1 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

Nel quadro normativo italiano la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia fanno parte delle materie di legislazione "concorrente" nelle quali lo Stato e le Regioni concorrono nell'approntare la normativa di riferimento. In specifico, lo Stato determina i principi fondamentali e le Regioni (nonché le Province autonome) hanno piena potestà legislativa nel merito della materia, all'interno degli indirizzi predisposti dallo Stato.

In seguito all'emanazione delle Linee guida nazionali per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione energia rinnovabile (DM 10 settembre 2010 come integrato e/o modificato dal DLgs 11 marzo 2011 n. 28), il procedimento autorizzativo per l'idroelettrico si svolge mediante Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs.387/2003, ad eccezione di quegli impianti aventi potenza installata piccola (generalmente sotto i 100 kW). Trattandosi di materia legislativa "concorrente", lo stato, avendo emanato dette linee guida, ha definito le modalità di svolgimento dell'iter procedurale nonché le tipologie di impianto che vengono ricomprese nella normativa stessa, lasciando alle Regioni le forme di recepimento della normativa di indirizzo nonché l'eventuale adeguamento alle proprie esigenze specifiche.

In materia ambientale, secondo quanto definito dalla normativa nazionale, l'impianto in progetto rientra nelle tipologie progettuali dell'Allegato 4 alla parte II, punto 2 comma i), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (vedasi passo normativo riportato sotto), pertanto, come tipologia, la competenza è demandata alle regioni.

(punto così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)

h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;

La Regione Emilia-Romagna ha emanato la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", quale normativa di riferimento, in ambito regionale, in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, che ha recepito integralmente i contenuti del D.Lgs 152/06, abrogando la precedente L.R. 9/99 e, ha introdotto, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). In tal senso, l'opera rientra nella tipologia progettuale B.2.11. dell'allegato B.2 dalla L.R. 4/2018. Secondo quanto specificato all'art. 7:

"La Regione, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è competente per le procedure relative ai progetti:

a) elencati negli allegati A.2 e B.2;"

Pertanto, secondo quanto specificato nell'art. 15, comma 4 della L.R. 13/2015:

La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.

Si precisa, inoltre, che l'impianto non ricade all'interno di un sito della Rete Natura 2000, secondo quanto specificato all'art. 4, comma 1) lettera c) della L.R. 4/2018.

Tuttavia, al fine di approfondire ed eventualmente scongiurare la possibilità che l'impianto possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, si richiede l'attivazione volontaria del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Relativamente alla tutela paesaggistica, secondo quanto definito all'art. 142 del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; le opere interessano quanto previsto al punto c) (i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna).

L'utilizzo di acque pubbliche a scopo energetico è sottoposto, inoltre, a normativa nazionale (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti idroelettrici"); relativamente alla normativa regionale che disciplina la concessione di acque pubbliche, il Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 disciplina il procedimento di concessione di acqua pubblica.

Per concludere, ed in ragione di quanto scritto sino ad ora, l'iniziativa in progetto dovrà essere sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

3. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DOVUTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

La realizzazione dell'impianto idroelettrico e delle opere connesse (linea MT), qualora l'iniziativa ottenga il parere favorevole in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs 387/2003, comporterà la realizzazione delle strutture relative all'impianto idroelettrico, l'installazione di una nuova linea MT (vedasi tavole di progetto per i dettagli progettuali) e la realizzazione di una pista di accesso definitiva.

Queste opere comportano variante al PSC e RUE approvato secondo quanto specificato di seguito.

Prima di procedere con la disamina degli elaborati di variante, qui sotto si riporta l'esame puntuale degli elaborati urbanistici vigenti di interesse, i cui estratti cartografici vengono mostrati per lo stato di fatto con sovrapposizione delle opere in progetto (legenda contenuta nei riquadri delle immagini).

3.1 COMUNE DI BEDONIA

3.1.1 PIANO STRUTTURALE COMUNE (PSC)

Il Comune di Bedonia è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con delibera di C.C. n. 26 del 29/04/2003. Sono state approvate negli anni alcune varianti di cui l'ultima è stata approvata con delibera di C.C. n. 35 del 22/07/2016.


Il PSC del Comune di Bedonia è costituito dai seguenti elaborati:

- PSC/R - relazione illustrativa e valutazione di sostenibilità ambientale;
- PSC/N - disposizioni normative;
- **PSC/TA - tavola degli Ambiti del territorio comunale;**
- **PSC/TS - tavola dei Sistemi nel territorio comunale;**
- PSC/CS – tavola dei centri storici;
- PSC/D – tavola subambiti a rischio di dissesto.

Nella successiva illustrazione vengono rappresentati gli areali di intervento in relazioni alle tematiche di vincolo relative alla tavola **PSC/TA** che comprende le informazioni specifiche relative alle tematiche di dissesto idrogeologico (PSC/D – tavola subambiti a rischio dissesto).

Le opere direttamente localizzate sul territorio di competenza amministrativa comunale sono:

- Il complesso delle opere della derivazione (opera di presa e vasca di carico/dissabbiatrice);
- parte del tracciato della condotta forzata che nel territorio comunale di Bedonia decorre sul versante / fondovalle in sinistra idrografica.






Figura 1: Stralcio cartografico tavola degli Ambiti in PSC Bedonia ed opere in progetto con relativa legenda

Parte delle opere di impianto idroelettrico sono censite in:

- aree del “**territorio Rurale – AVN-A – Ambiti di valore naturale ed ambientale**” (art. 11, NTA – **subambito della tutela fluviale: fasce di tutela fluviale**) (complesso opera di presa e parte della condotta forzata);
- aree “**ARN – Are interessate da rischi naturali**” “**ambiti dissestati**” (complesso opera di presa e parte della condotta forzata) / “**ambiti a rischio dissesto**” (parte della condotta forzata) (art. 12 NTA);
- aree “**ARP – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico**” (art. 13 NTA) (complesso opera di presa, parte del tracciato della condotta forzata).

La localizzazione delle opere di progetto è compatibile con la disciplina di tutela del territorio di cui all'art. 11 NTA – Ambiti di valore naturale ed ambientale. Con dettaglio specifico all'articolo 11.3.2. Subambito della tutela fluviale: fasce di tutela fluviale:

..(omissis)..

2. Su previsione degli strumenti di pianificazione comunali è ammessa la realizzazione di strade, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua per l'intero tratto dell'infrastruttura. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali...

..(omissis)..”

12. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, nonché gli impianti di trattamento delle acque reflue, di approvvigionamento idropotabile e di trattamento dei rifiuti ricadenti nelle Fasce A e B è disciplinata dalle N.T.A. del P.A.I.”

La realizzazione delle opere di impianto non è espressamente vietata neanche nelle aree di cui all'art.12 - Aree interessate da rischi naturali, come indicato nello specifico dell'art. 12.3 – Azioni specifiche per i sub-ambiti:

“..(omissis)..

g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dalla Amministrazione Comunale. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

..(omissis)..

Nelle aree di cui all'art. 13 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico le opere previste sono comunque consentite nei limiti imposti richiamati:

“Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

..(omissis)..


g) impianti per la produzione di corrente elettrica da fonti rinnovabili, quale l'eolico ed il fotovoltaico nel rispetto dei contenuti della delibera dell'assemblea regionale n. 28 del 6 dicembre 2010¹;

sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le

¹ Delibera dell'Assemblea Regionale del 06 Dicembre 2010 n° 28 - “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”

*condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed **essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.***
..(omissis)..

Nella successiva illustrazione vengono rappresentati gli areali di intervento in relazioni alle tematiche di vincolo paesaggistico relative alla tavola **PSC/TS – Sistemi del Territorio**.



sedime della strada di fondovalle che è censita nella categoria del **“Sistema delle dotazioni territoriali – infrastrutture per la mobilità, principale viabilità di interesse comunale (tipo F Cds) (art. 22, NTA).**

Dall'esame degli elementi di cui al **“Sistema dei Vincoli”** (che censisce a livello locale le tutele di carattere paesistico ed ambientale) in rapporto alla collocazione delle opere ed allo sviluppo dei tracciati esse rientrano nei perimetri di:

- **“Tutela dei beni culturali ed ambientali – Beni paesaggistici ed ambientali (art. 29)”;**
- **“Ambiti di rispetto dei cimiteri (art. 32);**
- **“Ambiti di rispetto del demanio idrico (art. 33).**

In relazione alla compatibilità delle opere con le tematiche individuate all'art. 29 NTA di piano, sotto il profilo dei vincoli paesaggistici disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”* si segnalano le seguenti interferenze con le tematiche specifiche:

- art. 136 - *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.* L'opera di presa e parte del tracciato della condotta forzata (a sud dell'abitato di Cornolo – per il tratto interferente con una pista sentiero esistente dall'opera di presa fino all'innesto lungo la strada comunale per *Liveglia*) sono compresi entro i perimetri dell'area di notevole interesse pubblico del territorio parmense n° **37 – Crinale delle Alti Valli dei fiumi Taro e Ceno** (istituita con Decreto Ministeriale del 01 agosto 1985);
- art. 142 lett. c) - *(i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna).* L'intero corso del *Torrente Lecca* è censito negli elenchi dei *“Corsi d'acqua pubblici di rilevanza paesaggistica”* ed è soggetto al vincolo indicato di conseguenza;
- art. 142 lett. g) - *i territori coperti da boschi e foreste.* Il vincolo interessa integralmente i versanti della valle del torrente Lecca. Relativamente agli areali interessati dagli interventi l'entità dell'interferenza è praticamente limitata o puntuale poiché la quota parte maggiore ad esempio del tracciato della condotta forzata (circa il 70%) è prevista interrata nel sedime della strada comunale per *Liveglia* e *Vosina*.

Per quanto riguarda la possibilità di realizzare le opere di impianto essa è subordinata alla procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente alle aree di trasformazione interferenti con i vincoli illustrati.

Infine, l'art. 33 NTA è riferito alla tutela di legge di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che definisce l'elenco delle acque pubbliche ed i lavori e gli atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese.

3.1.2 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

Il Regolamento Urbanistico Edilizio stabilisce:

- i tipi di interventi di trasformazione
- i tipi di interventi di destinazione d'uso
- i modi di attuazione di tali interventi
- le norme per le attività di costruzione trasformazione fisica e funzionale e conservazione delle opere
- le norme igienico sanitarie di interesse edilizio
- gli elementi architettonici e urbanistici delle aree verdi e in generale dell'ambiente urbano- le modalità per le trasformazioni nei Centri Storici e nelle zone rurali

- i tipi di intervento sul patrimonio edilizio del Centro Storico e delle zone da riqualificare (migliorare), e delle aree destinate ad attività produttive.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio contiene:

1. i parametri edilizi e urbanistici e le modalità per calcolarli
2. i dati degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione
3. le modalità per calcolare le monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 23-03-2004, ed diventato esecutivo a far data del 09-06-2004. Non sono presenti elaborati cartografici cui fare riferimento per le analisi qui riportate.

Relativamente alle energie rinnovabili, l'unico cenno contenuto nel RUE si riferisce all'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione (vedasi art. 48, comma g).


3.2 COMUNE DI BARDI


3.2.1 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

Il comune di Bardi ha approvato il PSC con delibera di CC n. 41 del 29/09/2014.

Le opere di impianto idroelettrico presa, condotta forzata e centrale di produzione e di connessione alla rete sono di seguito illustrate in relazione ai seguenti elaborati del PSC comune di Bardi:

- Tavola 6 - Ambiti urbanistici;
- Tavola 7 - Vincoli, rispetti e tutele.









Figura 3: Opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete in relazione alla perimetrazioni di vincolo della “Tavola 6 – Ambiti Urbanistici PSC Comune di Bardi e relativa legenda di dettaglio dei vincoli di interesse per le opere

In relazione alle opere di impianto idroelettrico in Comune di Bardi (quota parte prevalente del tracciato della condotta forata in destra idrografica da circa 400 m a sud di Liveglia) e alla connessione alla rete si rileva che esse ricadono ai sensi della “classificazione normativa del territorio” in “**territorio rurale**” ed in “**area agricola di valore paesaggistico (art. 29)**”.

Le norme di piano NTA non sono specifiche a riguardo ma nelle aree classificate come agricole valgono i disposti dell’art. 12 D.Lgs 387/2003 il quale attesta la compatibilità urbanistica delle opere relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

La centrale di produzione, il punto di consegna (cabina ENEL), e il tracciato interrato MT di connessione alla rete, nonché parte del tracciato in linea area MT di connessione sono infine interferenti con porzioni di versante “a pericolosità geomorfologica elevata” (art. 67 NTA). Parte del tracciato della condotta forzata interferisce con aree del territorio amministrativo di Bardi a “pericolosità geomorfologica elevata” (art. 67) e “molto elevata” (art. 66 – NTA) (cfr.: tavola 7 successivamente discussa).






Figura 4: Opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete in relazione alla perimetrazioni di vincolo della “Tavola 7 – Vincoli, rispetti e tutele” PSC Comune di Bardi e relativa legenda di dettaglio dei vincoli di interesse per le opere

In relazione all'interferenza delle opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete con “areali a pericolosità geomorfologica elevata/molto elevata” si fa riferimento a settori di versante censiti per

fenomeni di dissesto gravitativo allo stato quiescente o attivo. Ai sensi della normativa di piano citata ed in relazione a quella sovraordinata già trattata (PSC) la loro realizzazione è comunque consentita (cfr.: comma 3, art. 66 al quale si rimanda nell'art. 67 specifico invece per le "aree a pericolosità geomorfologica elevata").

Parte delle opere di impianto (condotta) e di connessione alla rete (punto di consegna, tracciato interrato della line MT ed attraversamento in aereo dell'alveo fluviale del T. Lecca) sono censite anche nei perimetri della **"Fascia di rispetto dei corsi d'acqua meritevoli di tutela (art. 48 e 49 NTA)"**. All'art. 48, c.5, punto e) sono espressamente citati come ammissibili i *"sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica ed il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati..(omissis)..qualora siano ammessi in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali...(omissis).."*

All'art. 48, c.6 è specificato ulteriormente che **"La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma 5, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.**

Infine, per quanto riguarda l'interferenza con il **"sistema forestale boschivo"** (art. 51), sia parte del tracciato della condotta (sezioni non interrate in strada comunale) che l'elettrodotto di connessione alla rete in MT interferiscono con aree di cui all' art. 142, c. g) del D.lgs 42/2004 e s.m.i. (cfr.: capitolo di analisi specifica "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio") in forza del quale l'opera è realizzabile previa acquisizione di Autorizzazione Paesaggistica all'intervento.

3.2.2 REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (RUE)

L'elaborazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Bardi si colloca all'interno del processo formativo degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della L.R. n. 20/2000 s.m.i. La L.R. 20, all'art. 29, statuisce che il "Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano."

Il RUE del Comune di Bardi, si compone di un testo normativo (RUE normativo) e di elaborati cartografici (RUE cartografico). In particolare il RUE contiene i seguenti elaborati costitutivi:

- Relazione Illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- Allegati alle NTA
- Cartografia

Le tavole di ns. interesse sono le seguenti: RUE CT 05/09

Di seguito si riporta l'estratto.


































































Figura 5 – Estratto tavola RUE CT 05/09 con indicazione delle opere in progetto. Di seguito si riporta la legenda di interesse.



























INSEDIAMENTI

Simbologia 1:5000	Simbologia 1:2000	Denominazione RUE
		A1 - Centro storico
		A2 - Borgo rurale
		B0 - Residenziale totalmente edificata
		B1 - Residenziale consolidata
		B2 - Residenziale di completamento
		B3 - Residenziale, commerciale - direzionale e turistico - alberghiero di completamento
		B4 - Verde privato
		C1 - Residenziale di espansione
		C2 - Residenziale, commerciale - direzionale e turistico - alberghiero di espansione
		D1 - Artigianale di completamento
		D2 - Artigianale di espansione
		D3 - Produttiva per lo stoccaggio e la lavorazione degli inerti
		E1 - Agricola normale
		E2 - Agricola per allevamenti zootecnici
		E3 - Agricola per caseifici
		F1 - Attrezzatura sportiva e ricreativa
		F2 - Campeggio
		F3 - Attrezzatura tecnologica e deposito
		F4 - Parco eolico di rilevanza comunale
		G1 - Attrezzatura scolastica e di interesse comune
		G2 - Verde attrezzato e per lo sport
		G3 - Parcheggio
		Ambiti potenzialmente idonei da attuare tramite POC
		Ambiti potenzialmente idonei da attuare tramite RUE
		Edifici sparsi in territorio rurale
		Edifici rurali moderni in uso
		Edifici rurali moderni dismessi
		Aree cortilizie a servizio delle attività produttive

MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

Simbologia 1:5000	Simbologia 1:2000	Denominazione RUE
		Viabilità
		Viabilità di progetto
		Linea dell'Alta Tensione





PAESAGGIO

Simbologia 1:5000	Simbologia 1:2000	Denominazione RUE
		Zona di tutela paesaggistica
		Zona di tutela naturalistica
		SIC
		Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata
		Aree a pericolosità geomorfologica elevata
		Aree boscate
		Crinali secondari
		Scarpate
		Aree di consolidamento
		Perimetro Art. 13 L.R. 7/12/1978 n.47 comma 2 punto 3
		Usi civici
		Particolare pregio ambientale
		Viabilità panoramica

FASCIE FLUVIALI

Simbologia 1:5000	Simbologia 1:2000	Denominazione RUE
		Fascia A (P.S.F.F. e P.A.I.)
		Fascia B (P.S.F.F. e P.A.I.)
		Fascia C
		Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.12bis)
		Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
		Sorgenti
		Fascia di rispetto dei corsi d'acqua meritevoli di tutela

VINCOLI

Simbologia 1:5000	Simbologia 1:2000	Denominazione RUE
		Fascia di rispetto dalla viabilità
		Fascia di rispetto dall'Alta Tensione
		Area di accertata consistenza archeologica
		Fascia di rispetto cimiteriale
		Beni vincolati dalla Soprintendenza

Secondo quanto riportato nell'estratto precedente, le opere in progetto interagiscono con:

- Area agricola normale – E1
- Viabilità
- Aree boscate
- Fascia di rispetto dei corsi d'acqua meritevoli di tutela
- Aree a pericolosità morfologica elevata

Relativamente all'area agricola E1, come già detto, la normativa nazionale consente ne la realizzazione senza variante urbanistica. Secondo quanto definito all'art. 12 D.Lgs 387/2003, comma 7, infatti:

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Infine, si ricorda che al punto 15.3 del D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” viene precisato espressamente che:

15.3. Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico.

Relativamente alla viabilità, essa viene interessata perlopiù dagli attraversamenti della linea elettrica e della condotta forzata; la cui realizzazione è sempre consentita.

Relativamente alle aree boscate, si rimanda a quanto definito nel PTCP vigente (art 10 – Sistema forestale e boschivo):

comma 7 - Nelle formazioni forestali e boschive come individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi gli interventi di cui sopra.

Comma 8 - La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 7 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggisticoambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

Comma 9 - Anche nei casi di cui al comma 8 dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal presente Piano o da piani di settore provinciali, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri paesaggistico, negativamente idrogeologico, l'assetto naturalistico geomorfologico dei terreni interessati.

Comma 10 - Gli interventi di cui ai commi 6, 7 e 8 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da: - rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti; - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio; - essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi. Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 8, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

Relativamente alla Fascia di rispetto dei corsi d'acqua meritevoli di tutela, si applica quanto stabilito all'art. 5.1.4 delle NR del RUE:

Le disposizioni di cui all'art. 2.2 delle norme di attuazione del PTCP si applicano anche ai corsi d'acqua meritevoli di tutela, per i tratti non arginati, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 50 m a partire dal limite esterno dell'area demaniale.

Il sopra richiamato riferimento all'art. 2.2 delle NA del PTCP risulta errato o, comunque, non più attuale; occorre pertanto fare riferimento al correlato tematismo del PTCP, normato correttamente all'art. 13 bis. In tal senso:

Le opere non risultano in contrasto con le disposizioni di tutela del PTCP. Le opere consentite ai sensi del. Art. 13 bis NTA richiamano il precedente art. 12 e le stesse sono comprese nel c.9 di tale articolo “e) *sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica ed il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati..(omissis)..sono ammesse qualora previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa..(omissis)..***Detti progetti dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali”.**

Riguardo alle aree a pericolosità morfologica elevata, si fa riferimento a settori di versante censiti per fenomeni di dissesto gravitativo allo stato quiescente o attivo. Ai sensi della normativa di piano citata ed in relazione a quella sovraordinata già trattata (PTCP) la loro realizzazione è comunque consentita (cfr.: comma 3, art. 66 al quale si rimanda nell'art. 67 specifico invece per le “aree a pericolosità geomorfologica elevata”).

Per concludere, nulla osta alla possibilità di realizzare gli interventi previsti nel progetto comprovato anche dalle considerazioni e conclusioni inerenti la coerenza con il PTCP, così come specificato nella Relazione Urbanistica (documentazione di progetto).

4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

La possibilità di realizzare le opere previste di impianto idroelettrico e di connessione alla rete non sono in contrasto con le specifiche disposizioni normative di settore, di tutela in senso lato sia sovraordinate che di grado inferiore (pianificazione comunale) e possono quindi essere localizzate sui territori previa acquisizione di pareri favorevoli e necessarie autorizzazioni in sintesi riassunte in:

- Esito positivo della procedura di Valutazione di Impatto ambientale;
- Studio di compatibilità delle opere con lo stato dei dissesti esistenti;
- Studio di compatibilità idraulica delle opere in Fascia A di tutela fluviale,
- Autorizzazione paesaggistica agli interventi.

La realizzazione dell'impianto idroelettrico e delle opere connesse (linea MT), qualora l'iniziativa ottenga il parere favorevole in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs 387/2003, comporterà la realizzazione delle strutture relative all'impianto idroelettrico, l'installazione di una nuova linea MT (vedasi tavole di progetto per i dettagli progettuali) e la realizzazione di una pista di accesso definitiva.

Queste opere comportano la variante al PSC e RUE approvato esclusivamente per quel che riguarda gli elaborati grafici mentre, per quel che riguarda le norme, l'intervento è ammesso senza variante, secondo quanto deriva dalla legislazione vigente in materia. Tuttavia, anche per tenere traccia dell'intervento nel quadro normativo dello strumento urbanistico di Bardi, si prevede di modificare le NR RUE tramite l'inserimento del seguente nuovo articolo:

- Impianto idroelettrico di Santa Giustina (art. 3.2.34)

Qui sotto si riportano gli estratti cartografici relativi alle tavole urbanistiche oggetto di variante.

4.1 TAVOLA CT 05/09 DI RUE

- Si prevede l'inserimento di apposito simbolo grafico relativo alla centrale idroelettrica di Santa Giustina (art. 3.2.34)
- Si riporta il tracciato della nuova pista di accesso in quanto assimilabile a "viabilità di progetto"
- La linea elettrica MT e la condotta forzata non sono riportate nella tavola in quanto la loro realizzazione è ammessa dalla normativa vigente senza variante urbanistica (secondo quanto visto nei capitoli precedenti) ed il tematismo non è ricompreso tra quelli previsti nella tavola in esame.




Figura 6 - Estratto cartografico della zona di interesse relativo alla tavola CT 05/09 del RUE. STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE




Figura 7 – Estratto cartografico della zona di interesse relativo alla tavola CT 05/09 del RUE con indicazione delle opere in progetto (centrale idroelettrico e pista di accesso). STRUMENTO URBANISTICO VARIATO




Figura 8 – Estratto cartografico della zona di interesse relativo alla tavola CT 05/09 del RUE con indicazione e descrizione delle opere in progetto (centrale idroelettrica e pista di accesso). STATO DI PROGETTO (immagine esplicativa).



Figura 9 – Estratto di legenda (tavola CT 04 – RUE) relativo al simbolo della viabilità di progetto – STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE



Figura 10 – Estratto di legenda (tavola CT 04 – RUE) relativo al simbolo della nuova centrale idroelettrica in progetto– STRUMENTO URBANISTICO VARIATO

4.2 TAVOLA CT 07/04 DI PSC (VINCOLI, RISPETTI E TUTELE)

- Si riporta il tracciato della nuova pista di accesso in quanto assimilabile a “viabilità di progetto”




Figura 11 - Estratto cartografico della zona di interesse relativo alla tavola CT 07/04 del PSC. STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE




Figura 12 - Estratto cartografico della zona di interesse relativo alla tavola CT 07/04 del PSC con indicazione della pista di accesso. STRUMENTO URBANISTICO VARIATO



Viabilità di progetto

Figura 13 – Estratto di legenda (tavola CT 07/04 – PSC) relativo al simbolo della viabilità di progetto – STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

4.3 TAVOLA CT 06/04 DI PSC (AMBITI URBANISTICI)

- Si riporta il tracciato della nuova pista di accesso in quanto assimilabile a “viabilità di progetto”




Figura 14 - Estratto cartografico della zona di interesse relativo alla tavola CT 06/04 del PSC. STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE




Figura 15 - Estratto cartografico della zona di interesse relativo alla tavola CT 06/04 del PSC con indicazione della pista di accesso. STRUMENTO URBANISTICO VARIATO



Viabilità di progetto

Figura 16 – Estratto di legenda (tavola CT 06/04 – PSC) relativo al simbolo della viabilità di progetto – STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE